

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

gennaio 12 - Anno 10 n. 1

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale

### LA RIFORMA DELLE PENSIONI Decreto Legge 201/2011 – Art. 24

Con il D.L. 201/2011, approvato definitivamente dal Parlamento il 22/12/2011 sono modificati i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto futuro alla pensione, l'indicizzazione delle pensioni in essere e l'armonizzazione delle aliquote contributive.

La riforma si dichiara ispirata ai principi di equità e convergenza generazionale, flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita.

Sebbene emerga dal testo finale del provvedimento un intervento complessivo coerente sul sistema previdenziale, è assolutamente da criticare il mancato confronto con le forze sociali per contenere l'impatto di misure che si rivelano estremamente severe su grandi platee di lavoratori e pensionati già da troppo tempo nel mirino dei tagli della spesa sociale.

Anche le modifiche intervenute in sede di conversione del D.L. 201/2011 in legge, sebbene riguardino alcuni degli aspetti segnalati unitariamente da CGIL-CISL-UIL, risultano tuttavia troppo leggere rispetto agli effetti che producono sulla vita di migliaia di lavoratori e lavoratrici, soprattutto se espulsi dal mondo del lavoro per effetto dei diffusi processi di ristrutturazione in corso.

### **ANALISI DELLA RIFORMA FORNERO**

### Comma 2 - Contributivo pro-rata per tutti dal 1° gennaio 2012

Per il calcolo della pensione relativa al periodo con contribuzione successiva al 1/1/2012 si applicherà in ogni caso il sistema contributivo.

Questa misura riguarda chi, avendo raggiunto 18 anni di contributi entro il 31/12/1995, conservavano il diritto al sistema retributivo puro.

Non è coinvolto chi, con contribuzione solo dal 1996 in poi ha già l'intera pensione calcolata con il sistema contributivo, né chi, avendo meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, ha già il sistema contributivo prorata sulle anzianità dal 1996 in poi.

Contributi	Sistema pro-rata di calcolo pensione			
al 31/12/1995	sino al 31/12/1995	Dal 1/01/1996 al 31/12/2011	Dal 1/01/2012	
+ 18 anni	retributivo	retributivo	contributivo	
- 18 anni	retributivo	contributivo	contributivo	
inizio dopo 1/01/1996		contributivo	contributivo	

### Comma 3 - Certezza dei diritti acquisiti e nuove prestazioni dal 1° gennaio 2012

Possono continuare ad accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia con le normative in vigore prima del D.L. 201/2011 i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalle norme precedenti entro il 31/12/2011.

Ad esempio nella pensione di anzianità è necessario avere raggiunto entro il 31/12/2011 i 40 anni di contribuzione oppure la "quota" (anni di età anagrafica più anni di contribuzione ed età minima). Nel 2011 la "quota" prevista era 96 con età minima 60 anni. Non è richiesto il superamento della "finestra" entro il 31/12/2011.

### **INFORMACISL**

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

gennaio 12 - Anno 10 n. 1\bis

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale

### LA RIFORMA DELLE PENSIONI Decreto Legge 201/2011 – Art. 24

Commento e testo originale

C.	Testo finale	Commento			
2	Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:  a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;  b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;  c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.  A decorrere dal 1° gennaio 2012, con ri-	Commento  Con il D.L. 201/2011, approvato definitivamente dal Parlamento il 22/12/2011 sono modificati i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto futuro alla pensione, l'indicizzazione delle pensioni in essere e l'armonizzazione delle aliquote contributive.  La riforma si dichiara ispirata ai principi di equità e convergenza generazionale, flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita.  Sebbene emerga dal testo finale del provvedimento un intervento complessivo coerente sul sistema previdenziale, è assolutamente da criticare il mancato confronto con le forze sociali per contenere l'impatto di misure che si rivelano estremamente severe su grandi platee di lavoratori e pensionati già da troppo tempo nel mirino dei tagli della spesa sociale.  Anche le modifiche intervenute in sede di conversione del D.L. 201/2011 in legge, sebbene riguardino alcuni degli aspetti segnalati unitariamente da CGIL-CISL-UIL, risultano tuttavia troppo leggere rispetto agli effetti che producono sulla vita di migliaia di lavoratori e lavoratrici, soprattuto se espulsi dal mondo del lavoro per effetto dei diffusi processi di ristrutturazione in corso.			
2	ferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.	Comma 2 - Contributivo pro-rata per tutti dal 1° gennaio 2012  Per il calcolo della pensione relativa al periodo con contribuzione successiva al 1/1/2012 si applicherà in ogni caso il sistema contributivo.  Questa misura riguarda chi, avendo raggiunto 18 anni di contributi entro il 31/12/1995, conservavano il diritto al sistema retributivo puro.  Non è coinvolto chi, con contribuzione solo dal 1996 in poi ha già l'intera pensione calcolata con il sistema contributivo, né chi, avendo meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, ha già il sistema contributivo pro-rata sulle anzianità dal 1996 in poi.			
		Contributi	Sistema pro	o-rata di calco	lo pensione
		al sino al 1/01/1996 Dal 31/12/1995 al 1/01/2012 31/12/2011			
		+ 18 anni - 18 anni	retributivo	retributivo	contributivo contributivo
		inizio dopo 1/01/1996	retributivo 	contributivo contributivo	contributivo
3	Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla pre-	stazioni dal 1° gennaio 2012 Possono continuare ad accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia con le normative in vigore prima del D.L. 201/2011 i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalle norme precedenti entro il 31/12/2011.  Ad esempio nella pensione di anzianità è necessario ave-			

stazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, **15-bis**, 17 e 18.

oppure la "quota" (anni di età anagrafica più anni di contribuzione ed età minima). Nel 2011 la "quota" prevista era 96 con età minima 60 anni. Non è richiesto il superamento della "finestra" entro il 31/12/2011.

Gli interessati possono chiedere la certificazione del diritto al proprio ente previdenziale. L'INPS ha precisato che la certificazione non è necessaria al fine di poter usufruire del diritto.

A decorrere dal 1/1/2012 per i soggetti che rientrano nel sistema misto e retributivo che maturano i requisiti a partire da tale data, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite rispettivamente dalla **pensione di vecchiaia** conseguita in base a quanto previsto ai commi 6 e 7 (salvo quanto previsto dai commi 14, 15 bis e 18) e dalla **pensione anticipata** conseguita in base ai requisiti di cui ai commi 10 e 11 (salvo quanto previsto dai commi 14, 15 bis, 17 e 18).

### Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

### PENSIONE DI VECCHIAIA (Commi da 4 a 9)

Per i lavoratori e le lavoratrici con pensioni liquidate a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive nonché della gestione separata (art. 2 - c. 26 legge 335/1995), la pensione di vecchiaia può essere conseguita in base alle disposizioni di seguito illustrate e il proseguimento dell'attività è incentivato dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni di età (non ancora pubblicati – vedere c. 16)), fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita previsti nei prossimi anni.

Per i lavoratori dipendenti l'efficacia delle disposizioni sul licenziamento (art. 18 - L. 300/1970) opera fino al conseguimento dei 70 anni, in questo modo il recesso *ad nutum* per limiti di età risulta coordinato con le nuove norme pensionistiche e quindi impossibile siano a tale età.

Per chi matura i requisiti a pensione dal 1/1/2012 secondo le nuove regole sono abolite le finestre mobili che, di fatto, sono inglobate nei nuovi requisiti pensionistici.

### Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia Donne lavoratrici dipendenti settore privato

Si accelera l'aumento del requisito per la pensione di vecchiaia delle donne del settore privato, che passa a 62 anni nel 2012, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2014, a 65 anni dal 1/1/2016 e 66 anni dal 1/1/2018.

Pensione vecchiaia donne – settore privato Lavoratrici dipendenti			
Anno	Anno Età anagrafica Anno di nascita		
2011	60 anni + 12 mesi	1950	
2012	62 anni		
2013 62 anni		1951	
2014	63 anni e 6 mesi		
2015	63 anni e 6 mesi		
2016	65 anni		
2017	65 anni	1952 (*)	
2018	66 anni		
2019 66 anni		1953	

(\*) Il comma 15-bis consente in via eccezionale alle lavoratrici che entro il 31/12/2012 raggiungano un'anzianità contributiva pari almeno a 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, di accedere alla pensione di vecchiaia ad un'età anagrafica non inferiore a 64 anni: quindi le nate nel 1952 potranno andare in pensione di vecchiaia nel 2016.

Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

### Donne lavoratrici autonome

L'età per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici autonome iscritte all'AGO ed alla gestione separata INPS è elevata a 63 anni e 6 mesi nel 2012, a 64 anni e 6 mesi dal 1/1/2014, a 65 anni e 6 mesi dal 1/1/2016 e a 66 anni dal 1/1/2018.

Pensione vecchiaia donne – settore privato Lavoratrici autonome e "miste"				
Anno	Età anagrafica	Anno di nascita		
2011	60 anni+18 mesi	2° sem. 1949 e 1° sem. 1950		
2012	63 anni e 6 mesi			
2013	63 anni e 6 mesi			
2014	64 anni e 6 mesi			
2015	64 anni e 6 mesi	2° sem. 1950 e 1° sem. 1951		
2016	65 anni e 6 mesi			
2017	65 anni e 6 mesi	2° s. 1951 e 1° s. 1952 (*)		
2018	66 anni	2° sem. 1952 (*)		
2019	66 anni	1953		

(\*) Il comma 15-bis consente in via eccezionale alle lavoratrici che entro il 31/12/2012 raggiungano un'anzianità contributiva pari almeno a 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, di accedere alla pensione di vecchiaia ad un'età anagrafica non inferiore a 64 anni: quindi le nate nel 1952 potranno andare in pensione di vecchiaia nel 2016.

## Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 10 gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e

### Uomini lavoratori dipendenti uomini (settori pubblico e privato) e donne settore pubblico

Il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1/1/2012 è pari a 66 anni.

Pensione vecchiaia donne – settore pubblico			
Anno Età anagrafica		Anno di nascita	
2011	61 anni + 12 mesi	1949	
2012	66 anni		
2013	66 anni		
2014	66 anni		
2015	2015 66 anni		
2016	2016 66 anni 1950		
2017 66 anni		1951	

Pensione vecchiaia uomini Pubblico e privato (dipendenti)				
Anno	Anno Età anagrafica Anno di nascita			
2011	65 anni + 12 mesi	1945		
2012	66 anni	1946		
2013	66 anni	1947		

### Uomini lavoratori autonomi

Il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1/1/2012 è pari a 66 anni.

Pe	Pensione vecchiaia uomini – autonomi			
Data	Data Età anagrafica Anno di nascita			
2011	65 anni+18 mesi	1° semestre 1945		
2012	66 anni	2° sem. 1945 (*) e 1946		
2013 66 anni		1947		

(\*) Tutti i nati nel 2° semestre 1945 raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia nel primo semestre 2012, allo scadere della "finestra" di 18 mesi.

Ai limiti anagrafici indicati si devono aggiungere gli adeguamenti all'aspettativa di vita, di cui ai commi 12 e 13 del testo in esame. Dal 1/01/2013 è già deciso un aumento dell'età anagrafica di 3 mesi.

In ogni caso, dall'anno 2021 l'età minima per la pensio-

6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui

pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivaluta-

ne di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni.

### Requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (anno 2011 = 625,95 euro), che sarà rivalutato annualmente a partire dal 2013 sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale calcolato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente da rivalutare.

Si prescinde da tale importo minimo se l'interessato ha un'età anagrafica di 70 anni ed è in possesso di un'anzianità contributiva minima effettiva di almeno 5 anni.

La Cisl ritiene iniquo un intervento strutturale che sposti così in avanti il pensionamento delle persone considerato che le riforme intervenute negli anni avevano messo in equilibrio finanziario il sistema pensionistico italiano. E' evidente che l'intervento mira a "fare cassa" senza reinvestire nello stesso sistema pensionistico.

	to sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (I-STAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono	
8	soppresse.  A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.	Requisito anagrafico per prestazioni sociali (c. 8) A partire dal 1/1/2018 il requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale (L. 335/1995 - art.3 c. 6), alla pensione sociale prevista per i sordomuti ultra sessantacinquenni (L. 381/1970 - art. 10), alla pensione sociale prevista per gli invalidi civili ultra sessantacinquenni (L. 118/1971 - art. 19) è incrementato di 1 anno.
0)	Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12	

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato.

### PENSIONE ANTICIPATA (Commi da 10 a 12)

Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a far data dal 1/1/2012 con età anagrafiche inferiori a quelle previste per la pensione di vecchiaia, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata solo se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne nell'anno 2012.

Questi requisiti sono elevati di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

	Uomini	Donne	
<b>2012</b> 42 anni e 1 mese		41 anni e 1 mese	
<b>2013</b> 42 anni e 2 mesi		41 anni e 2 mesi	
<b>2014</b> 42 anni e 3 mesi		41 anni e 3 mesi	

Sono abolite le possibilità di accesso alla pensione anticipata previste dalle cosiddette "quote" (somma di età anagrafica e di anni contributivi ad un'età anagrafica minima). Alle anzianità contributive indicate si devono aggiungere gli adeguamenti all'aspettativa di vita, di cui ai commi 12 e 13. Dal 1/01/2013 è già deciso un aumento dell'anzianità contributiva di 3 mesi.

Inoltre, se l'età di pensionamento è inferiore a 62 anni sarà applicata una riduzione dell' 1% per ogni anno di anticipo dell'età rispetto a 62 anni, ma la riduzione sale al 2% per ogni anno di anticipo maggiore rispetto a 2 anni. In sostanza, se ad esempio nel 2012 si accede al pensionamento anticipato all'età di 60 anni la penalizzazione sarà del 2% (1%+1%), se invece si accede al pensionamento all'età di 59 anni la penalizzazione sarà del 4% (1%+1%+2%).

Se l'età di pensionamento non è intera la riduzione percentuale sarà proporzionale al numero di mesi.

La riduzione è calcolata sulla quota di pensione relativa

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con 10 riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'an-

> 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in

cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. alle anzianità maturate sino al 31/12/2011.

Fermo restando quanto previsto dal 11 comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Le nuove disposizioni creano una condizione forzosa di maggiore permanenza nel mercato del lavoro per evitare la riduzione della pensione. Ad esempio un uomo che ha cominciato a lavorare a 14 anni, potrebbe accedere al pensionamento nel 2012 a 56 anni e 1 mese ma per non essere penalizzato sul suo trattamento pensionistico dovrebbe rimanere al lavoro almeno fino ai 62 anni.

In situazione analoga potrebbe trovarsi chi abbia avuto il riconoscimento di maggiorazioni contributive, ad esempio gli esposti all'amianto.

Anche se il disincentivo è stato leggermente ammorbidito dal maxi emendamento presentato dal Governo, la CISL ritiene che su questo punto si potrebbe ripristinare un po' di equità almeno conservando la precedente normativa ai lavoratori che svolgono attività maggiormente gravose e pesanti e cercando soluzioni per tutti i lavoratori che sono stati espulsi dal lavoro e non potranno rientrare nelle previste deroghe accompagnandoli fino alla pensione attraverso un apposito ammortizzatore strutturale.

### Pensione anticipata nel sistema contributivo puro

Per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo puro (contributi solo dal 1996 in poi) il diritto alla pensione, previa cessazione dal lavoro, può essere anche conseguito al compimento di un'età anagrafica di 63 anni a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo, annualmente rivalutato in base alla variazione media del PIL del quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari, nel 2012, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Questo importo soglia mensile non può essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ad esempio nell'anno 2011 l'importo minimo della pensione maturata avrebbe dovuto essere di 1.168,44 euro mensili.

A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifica-

### Adeguamenti all'aspettativa di vita (commi 12-13)

A tutti i requisiti anagrafici previsti dalla riforma ed al requisito contributivo previsto per la pensione anticipata si applicheranno gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al DL 78/2010.

Il primo adeguamento avverrà nel 2013 e i successivi nel 2016 e 2019. Dal 2019 si prevede che gli adeguamenti saranno effettuati ogni due anni.

L'Istat ha registrato che la variazione della speranza di vita a 65 anni tra il 2007 ed il 2010 è stata di +0,4 anni, pari a 5 mesi.

Un Decreto del Ministero dell'Economia datato 6/12/2011 ha elevato di 3 mesi (come prevede la norma in esame) a partire dal 1/01/2013:

- tutte le età anagrafiche per le pensioni di vecchiaia;
- i requisiti contributivi per la pensione anticipata;
- la "quota" (97,3) per i casi in cui rimane in vigore,

		zioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica»;  b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità contributiva»;  c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».	in particolare per i lavori usuranti e per gli esentati dalle nuove norme (vedere comma 14).
	13	Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,	
-	14	Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;	<ul> <li>Salvaguardia dei requisiti e deroghe alla nuova normativa (Commi 14-15)</li> <li>Conservano i requisiti anagrafici e contributivi precedenti ed il regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge, oltre i soggetti che maturano i requisiti a pensione entro il 31/12/2011, anche coloro che maturino i requisiti a pensione dopo il 31/12/2011 a condizione che siano:</li> <li>a) collocati in mobilità ordinaria e per le aree disagiate (art. 4 e 24 – L. 223/1991) in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 4/12/2011 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità;</li> <li>b) collocati in mobilità lunga (art. 7 - c. 6 e 7 – L. 223/1991) per effetto di accordi stipulati entro il 4/12/2011;</li> <li>c) che alla data del 4/12/2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 2 c. 28 - L. 662/1996). Si tratta di lavoratori bancari o assicurativi;</li> <li>d) lavoratori che, anteriormente al 4/12/2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;</li> <li>e) personale dello Stato, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti pubblici non economici, Università, Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, c. 4 – D.Lgs. 165/2001, che alla data del 4/12/2011 hanno in corso l'esonero dal servizio (art.</li> </ul>

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga

ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della

legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive

72 c.1 - D.L. 112/2008). A questi fini, l'esonero si con-

sidera in corso se il provvedimento di concessione è

stato emanato prima del 4/12/2011.

modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il **4 dicembre** 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2. comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite del-

15

In tutte queste ipotesi, un decreto del Ministero del lavoro, da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà definire le modalità di attuazione delle deroghe compresa la determinazione del limite massimo numerico dei lavoratori interessati nel limite delle risorse che sono definite come segue:

- 240 milioni di euro nel 2013;
- 630 milioni di euro nel 2014;
- 1.040 milioni di euro nel 2015;
- 1.220 milioni di euro nel 2016;
- 1.030 milioni di euro nel 2017;
- 610 milioni di euro nel 2018;
- 300 milioni di euro nel 2019.

Gli enti di previdenza devono provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero e, qualora risulti raggiunto il limite numerico delle domande di pensione previste, gli enti non prenderanno in esame ulteriori istanze. In tale limite devono essere computati anche coloro che intendano avvalersi, oltre che del beneficio previsto dalla precedente normativa (deroga alle finestre) anche della deroga ai requisiti prevista dalla nuova normativa.

### Una possibilità per le donne

Le donne che vorranno andare in pensione con le vecchie regole, addirittura quelle precedenti al 2004, potranno continuare a farlo, in via eccezionale fino al 2015, scegliendo però un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo.

Le condizioni sono:

- 57 anni di età anagrafica, se lavoratrici dipendenti, 58 anni se autonome;
- 35 anni di contributi.

La norma, prevista nella riforma Maroni (art. 1, c. 9 – L. 243/2004), non è stata abrogata dal decreto in esame e resta in vigore sino al 31 dicembre 2015.

le risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera *e)* del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle

decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni

sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

15-

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali

### Ulteriori deroghe (comma 15-bis)

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato che hanno diritto alla pensione nell'AGO e nelle forme sostitutive, il testo finale del decreto in esame prevede che:

I lavoratori che maturino almeno 35 anni di contributi entro il 31/12/2012 e che, secondo la precedente normativa avrebbero avuto diritto al pensionamento tramite le c.d. "quote" possano conseguire il diritto a pensione ad un'età non inferiore a 64 anni;

avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni

Le lavoratrici che entro il 31/12/2012 abbiano raggiunto una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e una età anagrafica di almeno 60 anni, potranno andare in pensione ad una età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Questa disposizione alleggerisce in parte lo scalone di coloro che, soprattutto in riferimento alla classe del 1952, avrebbero raggiunto il diritto alla pensione nel corso del 2012 e per effetto delle nuove norme subivano il differimento della pensione di 5 o 6 anni.

di almeno 60 anni. 16 Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali va-

Aggiornamento coefficienti di trasformazione (c. 16) Con effetto dal 1/1/2013 un decreto estenderà il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo alle età corrispondenti a 70 anni e, in base alle variazioni dell'aspettativa di vita, anche per le età superiori. Per uniformare gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione alle scadenze di aggiornamento del parametro inerente i requisiti pensionistici alla speranza di vita, a partire dal 2019 anche i coefficienti di trasformazione per il calcolo contributivo saranno adequati ogni 2 anni.

lori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

- Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera *d*) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»;
  - al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella R»

sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»;

- al comma 6 le parole «dal 1° luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente

### Agevolazioni pensionistiche per lavori usuranti (commi 17 – 17bis)

Sono apportate modifiche al D.Lgs. 67/2011 in materia di accesso alla pensione di anzianità con il beneficio previsto per lo svolgimento di attività usurante:

- si abbrevia il periodo transitorio, che termina nel 2011 anziché nel 2012;
- dal 2012, il lavoratore che abbia ottenuto il riconoscimento del beneficio per lo svolgimento di attività usuranti potrà accedere alla pensione anticipata sulla base dei seguenti requisiti agevolati, che saranno quelli previsti dalla Tabella B della L. 247/2007:

Maturazione requisiti	Requisiti dipendenti	Requisiti au- tonomi e "misti"
Dal 1/01/2011	60 anni di età e	61 anni di età
	quota 96	e quota 97
Dal 1/01/2013	61 anni di età e	62 anni di età
	quota 97	e quota 98

Altra modifica al D.Lgs. 67/2011 riguarda i lavoratori che svolgono lavoro notturno a turni. Qualora il numero di giorni annui di lavoro notturno sia inferiore a 78 non si applicano i requisiti previsti nella precedente tabella, ma in misura ridotta:

maturazione requisiti dal 1/01/2012 (a regime)

- a) incremento di 2 anni dell'età anagrafica e di 2 unità della quota, se svolgono lavoro notturno per un numero di giornate da 64 a 71;
- b) incremento di 1 anno dell'età anagrafica e di 1 unità della quota, se svolgono lavoro notturno per un numero di giornate da 72 a 77.

La CISL non condivide questa impostazione, poiché se è vero che dal 2012 la "quota" rappresenterà un vantaggio rispetto alla nuova normativa molto più gravosa, l'attività

### comma:

«6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»

- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

usurante, così come definita nel D.Lgs. 67/2011, riguarda un numero circoscritto di lavoratori che svolgono attività estremamente pesanti e per i quali l'usura del lavoro può rappresentare un serio nocumento rispetto alla speranza di vita residua, pertanto sarebbe opportuno il ripristino dei requisiti previsti dall'originario testo del D.Lgs. 67/2011.

17- Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

### Armonizzazione negli altri regimi pensionistici (Comma 18)

Con régolamento da emanare entro il 30/6/2012, si prevede l'armonizzazione per i regimi pensionistici nei quali siano previsti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, compresi i lavoratori di miniere, cave, torbiere (art. 78 c. 23 – L. 388/2000), i Vigili del Fuoco (D.Lgs. 1570/1941), Forze armate (D.Lgs. 195/1995), iscritti al Fondo speciale ferrovie (art. 43 - L. 488/1999).

Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.

# Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche

amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente **decreto**, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

A decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contri-

### **Totalizzazione (Comma 19)**

Eliminato il vincolo di 3 anni per poter totalizzare la contribuzione ai sensi del d.lgs. 42/2006.

Sarà quindi possibile ottenere una pensione in totalizzazione anche in presenza di spezzoni contributivi non vincolati a una durata temporale minima.

Questa è una norma certamente condivisibile e richiesta da tempo dalla CISL.

Collocamento a riposo nel pubblico impiego (C. 20) Le norme per l'esodo dei dipendenti delle amministrazioni statali nei 5 anni precedenti i 40 anni (art. 72 - D.L. 112/2008) terranno conto dei nuovi requisiti pensionistici e, per agevolare il processo di riduzione degli organici, restano comunque salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per il raggiungimento dei requisiti di età già adottati prima del 6/12/2011 anche se aventi effetto dopo il 1/1/2012.

### Contributo di solidarietà (Comma 21)

Dal 1/1/2012 e fino al 31/12/2017 si introduce contributo di solidarietà a carico di iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fpld dell'INPS (ex Fondi Elettrici, Telefonici, Trasporto, INPDAI), del Fondo di previdenza per il personale di volo, che è modulato rispetto al periodo di iscrizione precedente il 1995 (anno di armonizzazione della normativa) e rispetto alla quota di pensione calcolata con parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di

buto è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento

minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

inabilità. Per il Fondo volo l'imponibile è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. La pensione al netto del contributo di solidarietà non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Tabella A - Contributo di solidarietà

na / Commodite an communicia						
Anzianità	Da 5 e	Oltre 15	Oltre 25			
Contributiva al	fino a	fino a	anni			
31/12/1995	15 anni	25 anni				
	Pensionati					
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%			
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%			
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%			
Ex Inpdai	0.3%	0.6%	1,0%			
Fondo Volo	0.3%	0,6%	1,0%			
	Lavoratori					
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%			
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%			
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%			
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%			
Fondo Volo	0,5%	0,5%	0,5%			

22 Con effetto dal 10 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

23 Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

### Aumento contributi per i lavoratori autonomi (c. 22)

Con effetto dal 1/1/2012 le aliquote contributive sono pensionistiche di finanziamento e computo (calcolo) della pensione dei **lavoratori artigiani e commercianti** iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1.3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il 24% (attualmente l'aliquota è del 20%). La norma è stata modificata in sede di maxiemendamento rispetto alla originaria formulazione.

### Aumento aliquote contributive nel settore agricolo (comma 23)

Analogamente, dal 1/1/2012 le aliquote contributive e di computo dei **coltivatori diretti, mezzadri, coloni** sono aumentate secondo le seguenti tabelle:

Tabella B - Aliquote di finanziamento				
	Zona normale		Zona svantaggiata	
Anno	Maggiore di 21 an-	Minore di 21	Maggiore di 21 anni	Minore di 21
	ni	anni		anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
Da 2018	24,0%	24,0%	24%	24,0%

Tabella C – Aliquote		quote di computo	
		Anno	Aliquota di com- puto
		2012	21,6%
		2013	22,0%
		2014	22,4%
		2015	22,8%
		2016	23,2%
		2017	23,6%
		Da 2018	24,0%

In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per

### Casse previdenziali dei professionisti (comma 24)

Per assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni, entro e non oltre il 30/6/2012 gli enti e le forme pensionistiche (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996), nell'esercizio della loro autonomia regolamentare, dovranno adottare misure per assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

In ogni caso si applicheranno le disposizioni relative al pro-rata contributivo con decorrenza dal 1/1/2012 e un contributo di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati per gli anni 2012-2013.

25 In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è

### Perequazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013 (comma 25)

La perequazione dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nel 2012 e 2013 esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 100%. Quindi potranno godere della rivalutazione automatica i trattamenti pensionistici fino a 1.402,29 euro al mese.

E' prevista una clausola di salvaguardia per la quale le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo e inferiori a tale limite aumentato della quota di perequazione sono comunque rivalutate fino a concorrenza del detto limite maggiorato..

L'originaria idea di bloccare la perequazione per le pensioni oltre 2 volte il trattamento minimo, fortemente contestata dalla CISL è stata parzialmente corretta. Ribadiamo comunque che questa misura rischia di essere recessiva, rischiando di generare effetti negativi sui consumi e sulle aspettative delle famiglie. Si interviene, peraltro, su sog-

	comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'artico- lo 18, comma 3, del decreto-legge 6 lu- glio 2011, n. 98, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.	getti il cui potere di acquisto delle pensioni è già stato in- taccato dal mancato adeguamento, negli anni, dei tratta- menti alla crescita dei prezzi, delle tariffe e della produttivi- tà.
	111, è abrogato.	
26	A decorrere dal 1º gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Prestazioni temporanee ai professionisti iscritti alla Gestione Separata (comma 26) A decorrere dal 1/1/2012 ai professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione INPS (art. 2 c. 26 – L. 335/1995) e non pensionati sono estese le tutele per indennità di malattia e congedo parentale.
27	Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.	Fondo donne e giovani (Comma 27) Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'occupazione di donne e giovani. Il Fondo è finanziato con 200 milioni di euro nel 2012, 300 milioni di euro negli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per il 2015. Con decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia sono definiti criteri e modalità istitutive.
27-	L'autorizzazione di spesa di cui all'artico-	
bis	lo 10, comma 5, del decreto-legge 29	
	novembre 2004, n. 282, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 27 dicembre	
	2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro	
20	per l'anno 2013.	Commissions Ministerials (comms 20)
28	Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato	Commissione Ministeriale (comma 28)  La legge prevede la costituzione di una Commissione di esperti per valutare entro il 31/12/2012 ulteriori forme di gradualità nell'accesso al pensionamento con il sistema contributivo funzionali a scelte di vita individuali anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Entro il 31/12/2012 saranno anche analizzate forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva verso forme previdenziali integrative con particolare riferimento alle giovani generazioni.  Se quest'ultima disposizione significa ipotizzare l'uscita anche solo parziale dalla previdenza obbligatoria con forme di cosiddetto "opting out" verso la previdenza integrativa la CISL esprime la propria contrarietà poiché riteniamo che la previdenza di secondo o terzo pilastro debba essere aggiuntiva alla previdenza di primo pilastro e non sostitutiva della stessa.

del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenobbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza. Campagna informativa (comma 29) Il Ministero del lavoro e delle politiche 29 Si prevede che il Ministero del lavoro elabori insieme agli sociali elabora annualmente, unitamente enti gestori di forme di previdenza obbligatoria un proagli enti gestori di forme di previdenza gramma coordinato di iniziative di informazione ed educaobbligatoria, un programma coordinato zione previdenziale, in particolar modo mirato alle giovani di iniziative di informazione e di educagenerazioni, cui concorrono sia la comunicazione sulla zione previdenziale. A ciò concorrono la posizione previdenziale di ciascun iscritto, sia le attività di comunicazione e promozione istruite dalle Autorità opecomunicazione da parte degli enti gestori ranti nel settore. A queste iniziative si provvede tramite le di previdenza obbligatoria circa la posirisorse umane e strumentali previste dalla legislazione vizione previdenziale di ciascun iscritto e le gente. attività di comunicazione e promozione Attività di promozione dell'informazione previdenziale coistruite da altre Autorità operanti nel setordinate e costanti sarebbero finalmente auspicabili. tore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Riforma ammortizzatori sociali (comma 30) 30 Il Governo promuove, entro il 31 dicem-Entro il 31/12/2011 il Governo promuove l'istituzione di un bre 2011, l'istituzione di un tavolo di contavolo di confronto con le parti sociali per riordinare il sifronto con le parti sociali al fine di riordistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostenare il sistema degli ammortizzatori sogno al reddito e della formazione continua. ciali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. Tassazione TFR oltre un milione di euro (comma 31) Alla quota delle indennità di fine rappor-Sulle indennità di fine rapporto di importo superiore a to di cui all'articolo 17, comma 1, lettere 1.000.000 di euro l'imposta è determinata in deroga ai a) e c), del testo unico delle imposte sui normali criteri (tassazione separata), applicando le aliquoredditi (TUIR), approvato con decreto del te per scaglioni di reddito e le medesime disposizioni si Presidente della Repubblica 22 dicembre applicano ai compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati

agli amministratori delle società di capitali. Questa disposizione si applica alle indennità e ai compensi il cui diritto

alla percezione è sorto a decorrere dal 1/1/2011.

1986, n. 917, erogate in denaro e in na-

tura, di importo complessivamente ecce-

dente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente

Al samura 22 his della disenti sala 40 del de
sorto a decorrere dal 10 gennaio 2011.
compensi il cui diritto alla percezione è
no con riferimento alle indennità ed ai
zioni di cui al presente comma si applica-
legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposi-
di capitali. In deroga all'articolo 3 della
erogati agli amministratori delle società
compensi e indennità a qualsiasi titolo
comma si applicano in ogni caso a tutti i

31- Al comma 22-bis dell'articolo 18 del debis creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».

### Contributo di solidarietà su pensioni oltre 90.000 euro (comma 31bis)

Il contributo di solidarietà previsto nella manovra del luglio scorso (art. 18 c. 22bis – D.L. 98/2011) per i trattamenti pensionistici elevati, è così rimodulato:

totale pensione		Contributo di
da	а	solidarietà
0	90.000	
90.001	150.000	5%
150.001	200.000	10%
200.001		15%

Gli interessati possono chiedere la certificazione del diritto al proprio ente previdenziale. L'INPS ha precisato che la certificazione non è necessaria al fine di poter usufruire del diritto.

A decorrere dal 1/1/2012 per i soggetti che rientrano nel sistema misto e retributivo che maturano i requisiti a partire da tale data, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite rispettivamente dalla **pensione di vecchiaia** conseguita in base a quanto previsto ai commi 6 e 7 (salvo quanto previsto dai commi 14, 15 bis e 18) e dalla **pensione anticipata** conseguita in base ai requisiti di cui ai commi 10 e 11 (salvo quanto previsto dai commi 14, 15 bis, 17 e 18).

### PENSIONE DI VECCHIAIA (Commi da 4 a 9)

Per i lavoratori e le lavoratrici con pensioni liquidate a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive nonché della gestione separata (art. 2 - c. 26 legge 335/1995), la pensione di vecchiaia può essere conseguita in base alle disposizioni di seguito illustrate e il proseguimento dell'attività è incentivato dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni di età (non ancora pubblicati – vedere c. 16)), fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita previsti nei prossimi anni.

Per i lavoratori dipendenti l'efficacia delle disposizioni sul licenziamento (art. 18 - L. 300/1970) opera fino al conseguimento dei 70 anni, in questo modo il recesso *ad nutum* per limiti di età risulta coordinato con le nuove norme pensionistiche e quindi impossibile siano a tale età.

Per chi matura i requisiti a pensione dal 1/1/2012 secondo le nuove regole sono abolite le finestre mobili che, di fatto, sono inglobate nei nuovi requisiti pensionistici.

### Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

### Donne lavoratrici dipendenti settore privato

Si accelera l'aumento del requisito per la pensione di vecchiaia delle donne del settore privato, che passa a 62 anni nel 2012, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2014, a 65 anni dal 1/1/2016 e 66 anni dal 1/1/2018.

Pensione vecchiaia donne – settore privato Lavoratrici dipendenti			
Anno	Età anagrafica	Anno di nascita	
2011	60 anni + 12 mesi	1950	
2012	62 anni		
2013	62 anni	1951	
2014	63 anni e 6 mesi		
2015	63 anni e 6 mesi		
2016	65 anni		
2017	65 anni	1952 (*)	
2018	66 anni		
2019	66 anni	1953	

(\*) Il comma 15-bis consente in via eccezionale alle lavoratrici che entro il 31/12/2012 raggiungano un'anzianità contributiva pari almeno a 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, di accedere alla pensione di vecchiaia ad un'età anagrafica non inferiore a 64 anni: quindi le nate nel 1952 potranno andare in pensione di vecchiaia nel 2016.

### Donne lavoratrici autonome

L'età per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici autonome iscritte all'AGO ed alla gestione separata INPS è elevata a 63 anni e 6 mesi nel 2012, a 64 anni e 6 mesi dal 1/1/2014, a 65 anni e 6 mesi dal 1/1/2016 e a 66 anni dal 1/1/2018.

Pens	Pensione vecchiaia donne – settore privato Lavoratrici autonome e "miste"			
Anno	Età anagrafica	Anno di nascita		
2011	60 anni+18 mesi	2° sem. 1949 e 1° sem. 1950		
2012	63 anni e 6 mesi			
2013	63 anni e 6 mesi			
2014	64 anni e 6 mesi			
2015	64 anni e 6 mesi	2° sem. 1950 e 1° sem. 1951		
2016	65 anni e 6 mesi			
2017	65 anni e 6 mesi	2° s. 1951 e 1° s. 1952 (*)		
2018	66 anni	2° sem. 1952 (*)		
2019	66 anni	1953		

(\*) Il comma 15-bis consente in via eccezionale alle lavoratrici che entro il 31/12/2012 raggiungano un'anzianità contributiva pari almeno a 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, di accedere alla pensione di vecchiaia ad un'età anagrafica non inferiore a 64 anni: quindi le nate nel 1952 potranno andare in pensione di vecchiaia nel 2016.

### Uomini lavoratori dipendenti uomini (settori pubblico e privato) e donne settore pubblico

Il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1/1/2012 è pari a 66 anni.

Pensione vecchiaia donne – settore pubblico			
Anno	Età anagrafica	Anno di nascita	
2011	61 anni + 12 mesi	1949	
2012	66 anni		
2013	66 anni		
2014	66 anni		
2015	66 anni		
2016	66 anni	1950	
2017	66 anni	1951	

Pensione vecchiaia uomini Pubblico e privato (dipendenti)			
Anno Età anagrafica Anno di nascita			
2011	65 anni + 12 mesi	1945	
2012	66 anni	1946	
2013	66 anni	1947	

### Uomini lavoratori autonomi

Il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1/1/2012 è pari a 66 anni.

Pensione vecchiaia uomini – autonomi			
Data	Età anagrafica	Anno di nascita	
2011	65 anni+18 mesi	1° semestre 1945	
2012	66 anni	2° sem. 1945 (*) e 1946	
2013	66 anni	1947	

<sup>(\*)</sup> Tutti i nati nel 2° semestre 1945 raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia nel primo semestre 2012, allo scadere della "finestra" di 18 mesi.

Ai limiti anagrafici indicati si devono aggiungere gli adeguamenti all'aspettativa di vita, di cui ai commi 12 e 13 del testo in esame. Dal 1/01/2013 è già deciso un aumento dell'età anagrafica di 3 mesi.

In ogni caso, dall'anno 2021 l'età minima per la pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni

### Requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con una **anzianità contributiva minima di 20 anni**, a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (anno 2011 = 625,95 euro), che sarà rivalutato annualmente a partire dal 2013 sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale calcolato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente da rivalutare. Si prescinde da tale importo minimo se l'interessato ha un'età anagrafica di 70 anni ed è in possesso di un'anzianità contributiva minima effettiva di almeno 5 anni.

La Cisl ritiene iniquo un intervento strutturale che sposti così in avanti il pensionamento delle persone considerato che le riforme intervenute negli anni avevano messo in equilibrio finanziario il sistema pensionistico italiano. E' evidente che l'intervento mira a "fare cassa" senza reinvestire nello stesso sistema pensionistico.

### Requisito anagrafico per prestazioni sociali (comma 8)

A partire dal 1/1/2018 il requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale (L. 335/1995 - art.3 c. 6), alla pensione sociale prevista per i sordomuti ultra sessantacinquenni (L. 381/1970 - art. 10), alla pensione sociale prevista per gli invalidi civili ultra sessantacinquenni (L. 118/1971 - art. 19) è incrementato di 1 anno.

### PENSIONE ANTICIPATA (Commi da 10 a 12)

Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a far data dal 1/1/2012 con età anagrafiche inferiori a quelle previste per la pensione di vecchiaia, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata solo se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne nell'anno 2012.

Questi requisiti sono elevati di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 2 mesi	41 anni e 2 mesi
2014	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi

Sono abolite le possibilità di accesso alla pensione anticipata previste dalle cosiddette "quote" (somma di età anagrafica e di anni contributivi ad un'età anagrafica minima).

Alle anzianità contributive indicate si devono aggiungere gli adeguamenti all'aspettativa di vita, di cui ai commi 12 e 13. Dal 1/01/2013 è già deciso un aumento dell'anzianità contributiva di 3 mesi.

Inoltre, **se l'età di pensionamento è inferiore a 62 anni** sarà applicata una riduzione dell' 1% per ogni anno di anticipo dell'età rispetto a 62 anni, ma la riduzione sale al 2% per ogni anno di anticipo maggiore rispetto a 2 anni. In sostanza, se ad esempio nel 2012 si accede al pensionamento anticipato all'età di 60 anni la penalizzazione sarà del 2% (1%+1%), se invece si accede al pensionamento all'età di 59 anni la penalizzazione sarà del 4% (1%+1%+2%).

Se l'età di pensionamento non è intera la riduzione percentuale sarà proporzionale al numero di mesi. La riduzione è calcolata sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 31/12/2011.

Le nuove disposizioni creano una condizione forzosa di maggiore permanenza nel mercato del lavoro per evitare la riduzione della pensione. Ad esempio un uomo che ha cominciato a lavorare a 14 anni, potrebbe accedere al pensionamento nel 2012 a 56 anni e 1 mese ma per non essere penalizzato sul suo trattamento pensionistico dovrebbe rimanere al lavoro almeno fino ai 62 anni.

In situazione analoga potrebbe trovarsi chi abbia avuto il riconoscimento di maggiorazioni contributive, ad esempio gli esposti all'amianto.

Anche se il disincentivo è stato leggermente ammorbidito dal maxi emendamento presentato dal Governo, la CISL ritiene che su questo punto si potrebbe ripristinare un po' di equità almeno conservando la precedente normativa ai lavoratori che svolgono attività maggiormente gravose e pesanti e cercando soluzioni per tutti i lavoratori che sono stati espulsi dal lavoro e non potranno rientrare nelle previste deroghe accompagnandoli fino alla pensione attraverso un apposito ammortizzatore strutturale.

### Pensione anticipata nel sistema contributivo puro

Per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo puro (contributi solo dal 1996 in poi) il diritto alla pensione, previa cessazione dal lavoro, può essere anche conseguito al compimento di un'età anagrafica di 63 anni a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo, annualmente rivalutato in base alla variazione media del PIL del quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari, nel 2012, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Questo importo soglia mensile non può essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ad esempio nell'anno 2011 l'importo minimo della pensione maturata avrebbe dovuto essere di 1.168,44 euro mensili.

### Adequamenti all'aspettativa di vita (commi 12-13)

A tutti i requisiti anagrafici previsti dalla riforma ed al requisito contributivo previsto per la pensione anticipata si applicheranno gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al DL 78/2010.

Il primo adeguamento avverrà nel 2013 e i successivi nel 2016 e 2019. Dal 2019 si prevede che gli adeguamenti saranno effettuati ogni due anni.

L'Istat ha registrato che la variazione della speranza di vita a 65 anni tra il 2007 ed il 2010 è stata di +0,4 anni, pari a 5 mesi.

Un Decreto del Ministero dell'Economia datato 6/12/2011 ha elevato di 3 mesi (come prevede la norma in esame) a partire dal 1/01/2013:

- tutte le età anagrafiche per le pensioni di vecchiaia;
- i requisiti contributivi per la pensione anticipata;
- la "quota" (97,3) per i casi in cui rimane in vigore, in particolare per i lavori usuranti e per gli esentati dalle nuove norme (vedere comma 14).

### Salvaguardia dei requisiti e deroghe alla nuova normativa (Commi 14-15)

Conservano i requisiti anagrafici e contributivi precedenti ed il regime delle decorrente vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge, oltre i soggetti che maturano i requisiti a pensione entro il 31/12/2011, anche coloro che maturino i requisiti a pensione dopo il 31/12/2011 a condizione che siano:

- a) collocati in mobilità ordinaria e per le aree disagiate (art. 4 e 24 L. 223/1991) in base ad accordi sindacali stipulati <u>anteriormente al 4/12/2011</u> e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità;
- b) collocati in mobilità lunga (art. 7 c. 6 e 7 L. 223/1991) per effetto di accordi stipulati entro il 4/12/2011;
- c) che <u>alla data del 4/12/2011</u> sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 2 c. 28 L. 662/1996). Si tratta di lavoratori bancari o assicurativi;
- d) lavoratori che, <u>anteriormente al 4/12/2011</u>, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione:
- e) personale dello Stato, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti pubblici non economici, Università, Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, c. 4 D.Lgs. 165/2001, che alla data del 4/12/2011 hanno in corso l'esonero dal servizio (art. 72 c.1 D.L. 112/2008). A questi fini, l'esonero si considera in corso se il provvedimento di concessione è stato emanato prima del 4/12/2011.

In tutte queste ipotesi, un decreto del Ministero del lavoro, da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà definire le modalità di attuazione delle deroghe compresa la determinazione del limite massimo numerico dei lavoratori interessati nel limite delle risorse che sono definite come segue:

- 240 milioni di euro nel 2013;
- 630 milioni di euro nel 2014:
- 1.040 milioni di euro nel 2015;
- 1.220 milioni di euro nel 2016;
- 1.030 milioni di euro nel 2017;
- 610 milioni di euro nel 2018;
- 300 milioni di euro nel 2019.

Gli enti di previdenza devono provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero e, qualora risulti raggiunto il limite numerico delle domande di pensione previste, gli enti non prenderanno in esame ulteriori istanze. In tale limite devono essere computati anche coloro che intendano avvalersi, oltre che del beneficio previsto dalla precedente normativa (deroga alle finestre) anche della deroga ai requisiti prevista dalla nuova normativa.

### Una possibilità per le donne

Le donne che vorranno andare in pensione con le vecchie regole, addirittura quelle precedenti al 2004, potranno continuare a farlo, in via eccezionale fino al 2015, scegliendo però un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo.

Le condizioni sono:

- 57 anni di età anagrafica, se lavoratrici dipendenti, 58 anni se autonome;
- 35 anni di contributi.

La norma, prevista nella riforma Maroni (art. 1, c. 9 - L. 243/2004), non è stata abrogata dal decreto in esame e resta in vigore sino al 31 dicembre 2015.

### Ulteriori deroghe (comma 15-bis)

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato che hanno diritto alla pensione nell'AGO e nelle forme sostitutive, il testo finale del decreto in esame prevede che:

- I lavoratori che maturino almeno 35 anni di contributi entro il 31/12/2012 e che, secondo la precedente normativa avrebbero avuto diritto al pensionamento tramite le c.d. "quote" possano conseguire il diritto a pensione ad un'età non inferiore a 64 anni;
- Le lavoratrici che entro il 31/12/2012 abbiano raggiunto una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e una età anagrafica di almeno 60 anni, potranno andare in pensione ad una età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Questa disposizione alleggerisce in parte lo scalone di coloro che, soprattutto in riferimento alla classe del 1952, avrebbero raggiunto il diritto alla pensione nel corso del 2012 e per effetto delle nuove norme subivano il differimento della pensione di 5 o 6 anni.

### Aggiornamento coefficienti di trasformazione (comma 16)

Con effetto dal 1/1/2013 un decreto estenderà il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo alle età corrispondenti a 70 anni e, in base alle variazioni dell'aspettativa di vita,

anche per le età superiori. Per uniformare gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione alle scadenze di aggiornamento del parametro inerente i requisiti pensionistici alla speranza di vita, a partire dal 2019 anche i coefficienti di trasformazione per il calcolo contributivo saranno adeguati ogni 2 anni.

### Agevolazioni pensionistiche per lavori usuranti (commi 17 – 17bis)

Sono apportate modifiche al D.Lgs. 67/2011 in materia di accesso alla pensione di anzianità con il beneficio previsto per lo svolgimento di attività usurante:

- si abbrevia il periodo transitorio, che termina nel 2011 anziché nel 2012;
- dal 2012, il lavoratore che abbia ottenuto il riconoscimento del beneficio per lo svolgimento di attività usuranti potrà accedere alla pensione anticipata sulla base dei seguenti requisiti agevolati, che saranno quelli previsti dalla Tabella B della L. 247/2007:

maturazione requisiti	Requisiti dipendenti	Requisiti autonomi e "misti"
Dal 1/01/2011	60 anni di età e quota 96	61 anni di età e quota 97
Dal 1/01/2013	61 anni di età e quota 97	62 anni di età e quota 98

Altra modifica al D.Lgs. 67/2011 riguarda i lavoratori che svolgono lavoro notturno a turni. Qualora il numero di giorni annui di lavoro notturno sia inferiore a 78 non si applicano i requisiti previsti nella precedente tabella, ma in misura ridotta:

maturazione requisiti dal 1/01/2012 (a regime)

- a) incremento di 2 anni dell'età anagrafica e di 2 unità della quota, se svolgono lavoro notturno per un numero di giornate da 64 a 71;
- b) incremento di 1 anno dell'età anagrafica e di 1 unità della quota, se svolgono lavoro notturno per un numero di giornate da 72 a 77.

La CISL non condivide questa impostazione, poiché se è vero che dal 2012 la "quota" rappresenterà un vantaggio rispetto alla nuova normativa molto più gravosa, l'attività usurante, così come definita nel D.Lgs. 67/2011, riguarda un numero circoscritto di lavoratori che svolgono attività estremamente pesanti e per i quali l'usura del lavoro può rappresentare un serio nocumento rispetto alla speranza di vita residua, pertanto sarebbe opportuno il ripristino dei requisiti previsti dall'originario testo del D.Lgs. 67/2011.

### Armonizzazione negli altri regimi pensionistici (Comma 18)

Con regolamento da emanare entro il 30/6/2012, si prevede l'armonizzazione per i regimi pensionistici nei quali siano previsti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, compresi i lavoratori di miniere, cave, torbiere (art. 78 c. 23 – L. 388/2000), i Vigili del Fuoco (D.Lgs. 1570/1941), Forze armate (D.Lgs. 195/1995), iscritti al Fondo speciale ferrovie (art. 43 - L. 488/1999).

### **Totalizzazione (Comma 19)**

Eliminato il vincolo di 3 anni per poter totalizzare la contribuzione ai sensi del d.lgs. 42/2006.

Sarà quindi possibile ottenere una pensione in totalizzazione anche in presenza di spezzoni contributivi non vincolati a una durata temporale minima.

Questa è una norma certamente condivisibile e richiesta da tempo dalla CISL.

### Collocamento a riposo nel pubblico impiego (Comma 20)

Le norme per l'esodo dei dipendenti delle amministrazioni statali nei 5 anni precedenti i 40 anni (art. 72 - D.L. 112/2008) terranno conto dei nuovi requisiti pensionistici e, per agevolare il processo di riduzione degli organici, restano comunque salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per il raggiungimento dei requisiti di età già adottati prima del 6/12/2011 anche se aventi effetto dopo il 1/1/2012.

### Contributo di solidarietà (Comma 21)

Dal 1/1/2012 e fino al 31/12/2017 si introduce contributo di solidarietà a carico di iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fpld dell'INPS (ex Fondi Elettrici, Telefonici, Trasporto, INPDAI), del Fondo di previdenza per il personale di volo, che è modulato rispetto al periodo di iscrizione precedente il 1995 (anno di armonizzazione della normativa) e rispetto alla quota di pensione calcolata con parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per il Fondo volo l'imponibile è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. La pensione al netto del contributo di solidarietà non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Tabella A - Contributo di solidarietà

Anzianità	Da 5 e	Oltre 15	Oltre 25	
Contributiva al	fino a	fino a	anni	
31/12/1995	15 anni	25 anni		
Pensionati				
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%	
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%	
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%	
Ex Inpdai	0.3%	0.6%	1,0%	
Fondo Volo	0.3%	0,6%	1,0%	
Lavoratori				
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%	
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%	
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%	
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%	
Fondo Volo	0,5%	0,5%	0,5%	

### Aumento contributi per i lavoratori autonomi (comma 22)

Con effetto dal 1/1/2012 le aliquote contributive sono pensionistiche di finanziamento e computo (calcolo) della pensione dei **lavoratori artigiani e commercianti** iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1.3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il 24% (attualmente l'aliquota è del 20%). La norma è stata modificata in sede di maxiemendamento rispetto alla originaria formulazione.

### Aumento aliquote contributive nel settore agricolo (comma 23)

Analogamente, dal 1/1/2012 le aliquote contributive e di computo dei **coltivatori diretti, mezzadri, coloni** sono aumentate secondo le seguenti tabelle:

Tabella B - Aliquote di finanziamento				
	Zona normale		Zona svantaggiata	
Anno	Maggiore	Minore di	Maggiore	Minore di
	di 21 anni	21 anni	di 21 anni	21 anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
Da 2018	24,0%	24,0%	24%	24,0%

Tabella C – Aliquote di computo		
Anno	Aliquota di	
	computo	
2012	21,6%	
2013	22,0%	
2014	22,4%	
2015	22,8%	
2016	23,2%	
2017	23,6%	
Da 2018	24,0%	

### Casse previdenziali dei professionisti (comma 24)

Per assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni, entro e non oltre il 30/6/2012 gli enti e le forme pensionistiche (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996), nell'esercizio della loro autonomia regolamentare, dovranno adottare misure per assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

In ogni caso si applicheranno le disposizioni relative al pro-rata contributivo con decorrenza dal 1/1/2012 e un contributo di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati per gli anni 2012-2013.

### Pereguazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013 (comma 25)

La perequazione dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nel 2012 e 2013 esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 100%. Quindi potranno godere della rivalutazione automatica i trattamenti pensionistici fino a 1.402,29 euro al mese.

E' prevista una clausola di salvaguardia per la quale le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo e inferiori a tale limite aumentato della quota di perequazione sono comunque rivalutate fino a concorrenza del detto limite maggiorato..

L'originaria idea di bloccare la perequazione per le pensioni oltre 2 volte il trattamento minimo, fortemente contestata dalla CISL è stata parzialmente corretta. Ribadiamo comunque che questa misura rischia di essere recessiva, rischiando di generare effetti negativi sui consumi e sulle aspettative delle famiglie. Si interviene, peraltro, su soggetti il cui potere di acquisto delle pensioni è già stato intaccato dal mancato adeguamento, negli anni, dei trattamenti alla crescita dei prezzi, delle tariffe e della produttività.

### Prestazioni temporanee ai professionisti iscritti alla Gestione Separata (comma 26)

A decorrere dal 1/1/2012 ai professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione INPS (art. 2 c. 26 – L. 335/1995) e non pensionati sono estese le tutele per indennità di malattia e congedo parentale.

### Fondo donne e giovani (Comma 27)

Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'occupazione di donne e giovani. Il Fondo è finanziato con 200 milioni di euro nel 2012, 300 milioni di euro negli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per il 2015. Con decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia sono definiti criteri e modalità istitutive.

### **Commissione Ministeriale (comma 28)**

La legge prevede la costituzione di una Commissione di esperti per valutare entro il 31/12/2012 ulteriori forme di gradualità nell'accesso al pensionamento con il sistema contributivo funzionali a scelte di vita individuali anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Entro il 31/12/2012 saranno anche analizzate forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva verso forme previdenziali integrative con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Se quest'ultima disposizione significa ipotizzare l'uscita anche solo parziale dalla previdenza obbligatoria con forme di cosiddetto "opting out" verso la previdenza integrativa la CISL esprime la propria contrarietà poiché riteniamo che la previdenza di secondo o terzo pilastro debba essere aggiuntiva alla previdenza di primo pilastro e non sostitutiva della stessa.

### Campagna informativa (comma 29)

Si prevede che il Ministero del lavoro elabori insieme agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria un programma coordinato di iniziative di informazione ed educazione previdenziale, in particolar modo mirato alle giovani generazioni, cui concorrono sia la comunicazione sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto, sia le attività di comunicazione e promozione istruite dalle Autorità operanti nel settore. A queste iniziative si provvede tramite le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Attività di promozione dell'informazione previdenziale coordinate e costanti sarebbero finalmente auspicabili.

### Riforma ammortizzatori sociali (comma 30)

Entro il 31/12/2011 il Governo promuove l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali per riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

### Tassazione TFR oltre un milione di euro (comma 31)

Sulle indennità di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 di euro l'imposta è determinata in deroga ai normali criteri (tassazione separata), applicando le aliquote per scaglioni di reddito e le medesime disposizioni si applicano ai compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. Questa disposizione si applica alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1/1/2011.

### Contributo di solidarietà su pensioni oltre 90.000 euro (comma 31bis)

Il contributo di solidarietà previsto nella manovra del luglio scorso (art. 18 c. 22bis – D.L. 98/2011) per i trattamenti pensionistici elevati, è così rimodulato:

totale pensione		Contributo di
da	а	solidarietà
0	90.000	
90.001	150.000	5%
150.001	200.000	10%
200.001		15%